



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/46 DEL 22.01.2019

Oggetto: Individuazione di criteri e modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Atto di indirizzo politico/amministrativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998.

L'Assessore dei Trasporti ricorda che una delle priorità di azione della Giunta regionale, secondo quanto riportato nel Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014-2019, è la sensibilizzazione dei cittadini all'utilizzo del trasporto collettivo in luogo del trasporto privato, attraverso opportune politiche di promozione tali da determinare, unitamente alla qualità dello stesso, un aumento della domanda del trasporto pubblico e un miglioramento della qualità della vita dei cittadini stessi in termini economici, ambientali ed energetici, in uno con la tutela del diritto allo studio e con la lotta alla dispersione scolastica.

A tal fine, tra le misure concretamente individuate per il perseguimento dei predetti obiettivi di legislatura, rientra quella disciplinata dall'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019), la quale prevede uno stanziamento annuo, per il triennio 2019-2021, di euro 10.500.000 al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti).

La misura in argomento, continua l'Assessore, costituisce quindi un ulteriore importante tassello nell'ambito delle politiche tese alla promozione e sostegno dell'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico.

L'agevolazione prevede un contributo a carico del bilancio regionale fino ad un massimo dell'80 per cento della tariffa dell'abbonamento personale studenti, mensile (AMS) o annuale (AAS), prevista dall'attuale sistema tariffario in vigore e dagli attuali sistemi tariffari adottati nei vigenti contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo da e per le isole minori.

La norma abroga inoltre il comma 13, dell'articolo 9, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017) con il quale veniva promosso un programma di mobilità familiare.

I beneficiari saranno tutti gli utenti aventi lo status di "studente" ai sensi delle "Direttive tecniche di attuazione del Nuovo Sistema Tariffario Regionale del Trasporto Pubblico Locale terrestre di linea"



(Allegato A alla Delib. G.R. n. 20/6 del 12.4.2016) nonché ai sensi delle direttive che hanno stabilito i servizi minimi per i vigenti contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo da e per le isole minori (Decreti dell'Assessore dei Trasporti n. 8 del 11 novembre 2015 e n. 14 del 28 dicembre 2015). Nello specifico, l'agevolazione si applicherà, pertanto, agli alunni iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e superiori, pubbliche, parificate o paritarie, all'Università o ai corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Sardegna o dagli Enti delegati, comunque con età non superiore ai 35 anni. Per il rilascio degli abbonamenti studenti, gli aventi diritto dovranno presentare all'Azienda di trasporto una certificazione della scuola, istituto scolastico o università attestante l'iscrizione all'anno scolastico corrente, ovvero equipollente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P. R. n. 445 del 28.12.2000.

Riferisce, inoltre, di aver promosso un confronto, in data 4.1.2019, con le Rappresentanze studentesche e, in data 11.1.2019, con le società esercenti il servizio di trasporto pubblico locale per l'acquisizione di proposte e suggerimenti sull'attuazione della norma.

Passando all'attuazione della misura, l'Assessore propone innanzitutto di inserire una differenziazione tariffaria a seconda del reddito ISEE e di assumere quale parametro di riferimento il valore di euro 25.500 come stabilito dalla Delib.G.R. 67/5 del 16.12.2016 per avere diritto all'agevolazione massima per le categorie svantaggiate di cui all'art. 26 della L.R. n. 21/2005.

Gli studenti con attestazione ISEE non superiore alla soglia di euro 25.500, all'atto dell'acquisto del titolo, corrisponderanno all'azienda di trasporto il 20% del costo dell'abbonamento (mensile o annuale), mentre gli studenti che non presenteranno l'attestazione ISEE avranno diritto all'acquisto del titolo con un ticket a proprio carico pari al 40%. Il contributo a carico del bilancio regionale risulterà, pertanto, rispettivamente pari all'80% del costo del titolo per gli studenti sotto soglia, pari al 60% per tutti gli altri.

Inoltre, l'Assessore, al fine di introdurre misure perequative a favore dei nuclei familiari numerosi, propone di estendere l'agevolazione tariffaria massima prevista per gli studenti con attestazione ISEE non superiore alla soglia di euro 25.500 a favore e a partire dal terzo figlio studente appartenente ad un nucleo familiare con almeno 3 figli studenti ancorché non in possesso della predetta attestazione.

In riferimento alle modalità operative l'Assessore propone il seguente atto di indirizzo politico /amministrativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998:

- le aziende di trasporto operanti sul territorio regionale devono essere il tramite per l'attuazione



- dell'agevolazione a regime, come già peraltro avviene nel caso delle agevolazioni tariffarie a favore delle categorie svantaggiate di cui all'art. 26 della L.R. n. 21 del 7.12.2005;
- in via sperimentale, i titoli di viaggio rimborsabili ovvero soggetti a rilascio a tariffa ridotta saranno sia gli abbonamenti studenti (mensili, integrati ed annuali) acquistati nell'anno 2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 ma esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto, essendo l'autorizzazione di spesa decorrente dal 2019;
 - per quanto concerne i titoli di viaggio mensili e annuali acquistati nei mesi di gennaio e febbraio 2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 con le specifiche di cui al punto precedente e riferiti all'anno scolastico/accademico 2018/2019, con successive direttive assessoriali, verranno definite le modalità per il rimborso del maggior costo sostenuto dagli studenti;
 - la misura troverà applicazione, a regime, a partire dal mese di marzo 2019. In particolare, i titoli di viaggio mensili ed annuali acquistati da marzo ad agosto 2019 e riferiti all'anno scolastico/accademico 2018/2019, dovranno essere venduti dall'azienda a tariffa ridotta secondo le percentuali di agevolazione sopra richiamate (80% sotto soglia ISEE e 60% sopra soglia) imputando allo studente, all'atto dell'acquisto del titolo di viaggio, soltanto l'ammontare del ticket previsto a proprio carico;
 - le stesse aziende saranno tenute a presentare trimestralmente alla Regione idonea rendicontazione dei titoli di viaggio studenti venduti. Su tali basi la Regione corrisponderà alle imprese l'ammontare del minor introito entro i 30 giorni successivi alla ricezione del rendiconto presentato.

Per evitare che l'applicazione della misura generi in capo alle aziende di trasporto significativi squilibri finanziari nell'ambito dei flussi di cassa per effetto del minore introito generato dall'agevolazione in oggetto, l'Assessore ritiene che possa essere destinata in acconto alle medesime un'anticipazione di risorse da conguagliare in corso di esercizio sulla base dei sopraccitati rendiconti, da definire con la richiamate direttive assessoriali.

Prosegue l'Assessore evidenziando a riguardo che, trattandosi di una misura agevolativa particolarmente conveniente per gli studenti, è necessario monitorare attentamente l'andamento della spesa in quanto la misura troverà attuazione solo fino a concorrenza delle risorse stanziare in



bilancio. A tal fine, ove occorra, con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ad agosto 2019, verranno eventualmente proposti correttivi ai criteri e alle modalità di attuazione in relazione alle risorse finanziarie destinate alla misura in argomento.

Al fine di garantire una piena attuazione della agevolazione in parola, l'Assessore dei Trasporti propone di sensibilizzare le aziende di trasporto affinché vogliano dare la massima informativa all'utenza.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Trasporti

DELIBERA

- di disporre, quale atto di indirizzo politico/amministrativo ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., che:
 1. le agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) si applicheranno a tutti gli utenti aventi lo status di "studente" ai sensi delle "Direttive tecniche di attuazione del Nuovo Sistema Tariffario Regionale del Trasporto Pubblico Locale terrestre di linea" (Allegato A alla Delib.G.R. n. 20/6 del 12.4.2016) nonché ai sensi delle direttive che hanno stabilito i servizi minimi per i vigenti contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo da e per le isole minori (Decreti dell'Assessore dei Trasporti n. 8 del 11 novembre 2015 e n. 14 del 28 dicembre 2015). L'agevolazione si applicherà pertanto agli alunni iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e superiori, pubbliche, parificate o paritarie, all'Università o ai corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Sardegna o dagli Enti delegati, comunque con età non superiore ai 35 anni;
 2. la misura agevolativa di cui in premessa troverà attuazione fino a concorrenza delle risorse stanziata in bilancio, salvo ulteriori stanziamenti;
 3. la misura sarà attuata inserendo una differenziazione tariffaria a seconda del reddito ISEE e di assumere quale parametro di riferimento il valore di euro 25.500 come stabilito dalla Delibn.G. R. n. 67/5 del 16.12.2016 per avere diritto all'agevolazione massima per le categorie svantaggiate di cui all'art. 26 della L.R. n. 21/2005. Gli studenti con attestazione ISEE non superiore alla soglia di euro 25.500, all'atto dell'acquisto del titolo, corrisponderanno all'azienda di trasporto il 20% del costo dell'abbonamento (mensile o annuale), mentre gli



- studenti che non presenteranno l'attestazione ISEE avranno diritto all'acquisto del titolo con un ticket a proprio carico pari al 40%. Il contributo a carico del bilancio regionale risulterà, pertanto, rispettivamente pari all'80% del costo del titolo per gli studenti sotto soglia, pari al 60% per tutti gli altri;
4. verranno introdotte misure perequative a favore dei nuclei familiari numerosi estendendo l'agevolazione tariffaria prevista per gli studenti con attestazione ISEE non superiore alla soglia di euro 25.500 a favore e a partire dal terzo figlio studente appartenente ad un nucleo familiare con almeno 3 figli studenti ancorché non in possesso della predetta attestazione;
 5. in via sperimentale, i titoli di viaggio rimborsabili ovvero soggetti a rilascio a tariffa ridotta saranno sia gli abbonamenti studenti (mensili, integrati ed annuali) acquistati nell'anno 2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 ma esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto, essendo l'autorizzazione di spesa decorrente dal 2019;
 6. per quanto concerne i titoli di viaggio mensili e annuali acquistati nei mesi di gennaio e febbraio 2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 con le specifiche di cui al punto precedente e riferiti all'anno scolastico/accademico 2018/2019, con successive direttive assessoriali, verranno definite le modalità per il rimborso del maggior costo sostenuto dagli studenti;
 7. la misura troverà applicazione, a regime, a partire dal mese di marzo 2019. In particolare, i titoli di viaggio mensili ed annuali acquistati da marzo ad agosto 2019 e riferiti all'anno scolastico/accademico 2018/2019, dovranno essere venduti dall'azienda a tariffa ridotta secondo le percentuali di agevolazione sopra richiamate (80% sotto soglia ISEE e 60% sopra soglia) imputando allo studente, all'atto dell'acquisto del titolo di viaggio, soltanto l'ammontare del ticket previsto a proprio carico;
 8. al fine di evitare squilibri finanziari per le aziende di trasporto nell'ambito dei flussi di cassa per effetto del minore introito generato dall'agevolazione in oggetto, di destinare, in acconto alle medesime, un'anticipazione di risorse da conguagliare in corso di esercizio sulla base delle rendicontazioni dei titoli di viaggio studenti venduti che le aziende stesse presenteranno trimestralmente alla Regione, da definire con specifiche direttive assessoriali;
- di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti di attuare un costante monitoraggio della misura e dell'andamento della spesa. A tal fine, ove occorra, con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ad agosto 2019, verranno eventualmente proposti correttivi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/46
DEL 22.01.2019

ai criteri e alle modalità di attuazione in relazione alle risorse finanziarie destinate alla misura in argomento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru